



Via Buonarroti, 12 - 00185 - Roma  
Tel. 06 4620041  
Fax 06 46200435  
Mail [flc@lazio.cgil.it](mailto:flc@lazio.cgil.it), [lazio@flcgil.it](mailto:lazio@flcgil.it)

Roma, 20.7.2017

Al Direttore Generale  
dell'USR per il Lazio  
Dott. Gildo De Angelis

Alla Dirigente  
dell'Uff. VI – ATP Roma  
Dott.ssa Rosalia Spallino

**Oggetto: Aggiornamento Graduatorie di Istituto, ex art. 4 comma 15 del D.M. n. 374 del 1 giugno 2017.**

La scrivente organizzazione sindacale facendo seguito alle segnalazioni pervenute dalle scuole e da vari docenti che hanno presentato domanda di aggiornamento e/o inserimento nelle graduatorie in oggetto, invia la seguente nota.

Con la procedura incardinata dinanzi le competenti sedi giurisdizionali, i docenti ricorrevano in qualità di insegnanti in possesso di diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, al fine del riconoscimento del loro diritto all'inserimento in G.a.E.

Il Giudice Amministrativo si pronunciava con provvedimento cautelare di accoglimento; dunque i ricorrenti ottenevano una c.d. ammissione con riserva nelle graduatorie conseguente all'accoglimento cautelare.

La suddetta riserva processuale si scioglierà solo con la sentenza definitiva del giudizio che presumibilmente perverrà solo dopo l'esito positivo dell'Adunanza Plenaria (già espressasi in sede cautelare in senso favorevole, vd. A.P. n. 1 del 2016).

Considerando l'inottemperanza di alcune Amministrazioni periferiche del Miur che lamentavano l'impossibilità di poter stipulare contratti a tempo determinato o indeterminato ai ricorrenti con la c.d. riserva (anche per il richiamo non pertinente al D.M. art. 6 comma 6 che come chiarito dal Consiglio di Stato in plurime pronunce, quali il decreto n. 3252/2015, l'ordinanza n. 5219/2015 ecc., riferiva a diverse categorie di soggetti) sono stati esperiti appositi rimedi giurisdizionali per eseguire la misura cautelare a seguito dei cui accoglimenti l'Amministrazione ha inserito nelle G.a.E. tali ricorrenti senza la c.d. lettera "T", ovvero senza la c.d. riserva (ben diversa dalla **riserva processuale che persiste**) che non consentiva di stipulare contratti a tempo determinato o indeterminato.

È chiaro che, considerare questi docenti (che hanno ottenuto l'inserimento in GaE solo a seguito di sentenza cautelare non definitiva) inseriti a pieno titolo al pari di altri docenti già precedentemente presenti in GaE, trattasi di un grave equivoco ed errore, anche di interpretazione legale poiché se l'Amministrazione a seguito dell'ottemperanza, o di diffide e ulteriori rimedi, non considera questi docenti inseriti con "riserva", anticipa arbitrariamente gli effetti del merito.

A seguito del D.M. n. 374 del 1 giugno 2017, molti ricorrenti (inseriti dall'Amministrazione in GaE senza la lettera "T") hanno predisposto ed inoltrato la richiesta di aggiornamento delle Graduatorie di Istituto e di Circolo, possibilità loro concessa dall'art. 4 comma 15 del D.M..

Difatti, il D.M. dispone letteralmente che *"Gli aspiranti iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento e nelle correlate graduatorie di istituto di I fascia, ai fini del conferimento di supplenze da parte dei dirigenti scolastici, possono presentare domanda di inserimento in II o III fascia compilando i relativi Modelli A/1, A/2, A/2 bis, e B mantenendo in tal modo, oltre che l'inclusione con riserva in I fascia di istituto, l'inclusione a pieno titolo nelle altre fasce di pertinenza con i vincoli di cui all'articolo 5, comma 5, lettera d."*

Ci è stato segnalato appunto che Codesta Amministrazione ad oggi sta predisponendo, tramite intervento delle scuole, il depennamento dalla II fascia delle Graduatorie di Istituto e di Circolo dei ricorrenti, poiché non si ritiene applicabile nei loro confronti il disposto di cui all'art. 4, comma 15, del D.M n. 374 del 1 giugno 2017 sull'errato presupposto che sono a pieno titolo nelle GaE anche in virtù di procedimento di ottemperanza che chiariva ciò con possibilità di far stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato, ma sempre senza sciogliere la riserva che persiste fino al merito del giudizio e sino alla sentenza definitiva.

Riteniamo tale decisione discriminatoria, nonché irragionevole e, tra l'altro, causa anche di ulteriore e inutile contenzioso legale, poiché non esiste alcun tipo di differenza tra i ricorrenti per cui si scrive e coloro ai quali, invece, è stato applicato il dettato normativo ex art. 4, comma 15 del D.M.

Si invita pertanto, codesta Spett.le Amministrazione a dare indicazioni alle scuole affinché possano provvedere nel più breve tempo possibile all'aggiornamento della II fascia Graduatorie di Istituto con l'inserimento anche dei docenti che a seguito di ricorso si trovano collocati in GaE senza la lettera "T" ma che sono ancora in attesa della possibilità di sciogliere definitivamente la riserva processuale tuttora esistente, così come previsto dal D.M n. 374/2017.

Cordiali saluti,

Il Segretario generale FLC CGIL Roma e Lazio  
Eugenio Ghignoni